



COMUNE DI LIPARI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
"Eolie, patrimonio dell'umanità"

N. 16 /Reg. Delibere

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Conferimento incarico legale per la costituzione del Comune di Lipari innanzi al CGA Palermo nel giudizio di appello introdotto ad istanza di Greco-Albert avverso la sentenza TAR Catania n. 3707/2023 nell'ambito del proc. R.G. 460/2020.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 15:54 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, **a seguito auto-convocazione**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

n° ordine	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	Dr. Riccardo GULLO - SINDACO	X	
2	Rag. Saverio MERLINO -Vice-Sindaco		X
3	Dott. Giovanni IACOLINO -Assessore	X	
4	D.ssa Lucy IACONO -Assessore	X	
5	D.ssa Cristina ROCCELLA -Assessore		X
6	Salvatore PUGLISI-Assessore	X	
	TOTALE	4	2

Presiede il Sindaco: dr. Riccardo GULLO

Partecipa il Vice Segretario Dott. Francesco Subba

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48/91, come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Dirigente del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole
- il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile, parere favorevole
- il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 17, lett. c) del R.O.G.U.S., parere favorevole

VISTA la proposta di deliberazione oggettivata presentata dal Sindaco avente ad oggetto: “Conferimento incarico legale per la costituzione del Comune di Lipari innanzi al CGA Palermo nel giudizio di appello introdotto ad istanza di Greco-Albert avverso la sentenza TAR Catania n. 3707/2023 nell’ambito del proc. R.G. 460/2020.” che compiegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All.to “A”);

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la L.R. n°48/1991;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra individuata e formulata che compiegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All.to “A”).

LA GIUNTA MUNICIPALE

RAVVISATA la necessità di dichiarare urgente e immediatamente esecutiva la presente deliberazione, al fine di porre in essere gli adempimenti successivi.

VISTO l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 n°44;

Per quanto sopra specificato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DICHIARA

la presente deliberazione urgente e immediatamente esecutiva



COMUNE DI LIPARI

Città Metropolitana di Messina
Eolie Patrimonio dell'Umanità

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO	Conferimento incarico legale per la costituzione del Comune di Lipari innanzi al CGA Palermo nel giudizio di appello introdotto ad istanza di Greco-Albert avverso la sentenza TAR Catania n. 3707/2023 nell'ambito del proc. R.G. 460/2020
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso

- Che con Ricorso R.G. n° 460/2020 i coniugi Greco-Albert hanno impugnato il provvedimento di diniego all'inizio dei lavori comunicato con CIL del 15/05/2020 richiedendo contestualmente il risarcimento dei danni per il blocco imposto all'esecuzione dei lavori;
- Che nella procedura in questione il Comune di Lipari era rappresentato e difeso dall'avv. Luca Zaia che ha sostituito il Legale dell'Ente avv. Milena Sindoni successivamente trasferitasi in altro Ente pubblico con recisione, sia pure transitoria del proprio precedente rapporto di servizio;
- Che con Ordinanza n° 138/2023, in accoglimento delle difese spiegate dal Comune a mezzo del costituito procuratore, il TAR Catania ha rigettato le istanze cautelari dei coniugi Greco-Albert proposte con il ricorso R.G. n° 460/2020 e confermato i provvedimenti inibitori ed emolitivi emessi dal Comune;
- Che con successiva sentenza n. 3707 dell'11/12/2023 il TAR Catania ha rigettato il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti, dichiarati inammissibili per originaria carenza d'interesse, presentati dai coniugi Greco-Albert, condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Lipari;
- Che con nota pec introitata al prot. n. 2087 del 16-01-2024, l'Avv. Zaia ha trasmesso al Comune l'Atto di Appello al CGA Sicilia per l'annullamento e/o riforma della sentenza n. 3707/2023 del TAR Catania, previa sospensione degli effetti, di cui al ricorso RG n.460/2020, con la quale sono stati rigettati il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti avverso i provvedimenti emanati dal comune di Lipari;
- ***Rilevata***, pertanto, la necessità e l'urgenza di conferire incarico al legale anche per questo ulteriore grado del giudizio in continuità con l'azione difensiva svolta in favore dell'Ente che ha già visto riconoscere, in tutti i precedenti gradi di giudizio, la correttezza della linea di condotta e di intervento del Comune rispetto ai fatti ed agli atti impugnati in primo grado;
- Che anche in considerazione dell'importanza della questione per i possibili risvolti risarcitori che potrebbero scaturirne contro l'Ente appare necessario garantire la costituzione dell'Ente in giudizio ai fini di tutela complessiva dei diritti ed interessi anche di carattere patrimoniale del Comune;
- **Dato atto** che secondo quanto ribadito anche dal recente parere del Consiglio nazionale Forense con il parere del 03/08/2018, richiesto ed indirizzato anche all'ANAC, gli incarichi di rappresentanza processuale e di patrocinio legale degli Enti Pubblici rientrano nella tipologia degli incarichi "*intuitu personae*" e che non sono sottoposti ai limiti di cui alla legge 311/2004

e che gli stessi, pur essendo "esclusi ma non estranei al Codice dei Contratti" restano comunque assoggettati al rispetto dei criteri generali di cui all'art. del D.Lgs 50/2016;

- **Rilevato** che nel caso di specie sussistono valide motivazioni di opportunità per confermare l'affidamento dell'incarico all'Avv. Luca Zaia unitamente e congiuntamente all'Avv. Salvatore Leone (*patrocinante nelle Giurisdizioni superiori*) ma con riduzione dei compensi all'unico incarico secondo le vigenti Tabelle di cui al D.M. n° 37/2018 e ciò anche in considerazione dell'esito favorevole del precedente grado di giudizio;

- **Che** tale scelta consentirà, in ogni caso, di ottimizzare al massimo grado i criteri di economicità previsti dall'art. 4 del D.Lgs 50/2016, stante che l'affidamento di detto ulteriore incarico verte in sostanza su un'unica questione sostanziale;

- **Rilevato** che con l'art. 9 del D.L. 24/01/2012 n° 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel precedente sistema ordinistico e che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove norme il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;

- **Che** in base al vigente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, adottato con Decreto del Ministro della Giustizia del 20.07.2012, n. 140 e dal successivo D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e del D.M. n° 37/2018 il compenso per tale tipo di controversia, considerata la possibilità di parziale incisione sui compensi della fase di studio ed introduttiva perché sostanzialmente analoghe alle precedenti attività già svolte di recente presso il TAR Catania può avere riguardo più nello specifico alla sola fase cautelare della controversia e può, quindi, essere fissato forfettariamente nella somma di **2.847,19** (compresa I.V.A, CpA, R.A. e spese vive) Come da tabella allegata;

Che viene riservato ad un successivo provvedimento di carattere gestionale la determinazione dei compensi per le successive ma solo eventuali fasi istruttorie e decisionali del merito il cui espletamento, in concreto, resta sempre legato all'esito della fase cautelare;

- **Che** tale importo è stato determinato in accordo con i predetti professionisti, che opereranno in maniera congiunta, anche in parziale deroga rispetto alle indicazioni tariffarie previste dal D.M. 55/2014 e che, in ogni caso, l'accettazione dell'importo del compenso nei limiti quivi stabiliti costituisce condizione espressa per i professionisti medesimi ai fini del conferimento del presente incarico sicché, il mandato conferito può essere accettato ed esercitato soltanto a condizione della preventiva accettazione del compenso nella misura quivi indicata e stabilita;

- **Visto** l'allegato disciplinare d'incarico con cui vengono regolati i rapporti fra l'Ente ed i professionisti incaricati;

- **Visto** lo Statuto Comunale;

- **Visto** L'O.AA.EE.LL.;

- **Ritenuto** necessario procedere con urgenza stante l'approssimarsi della prossima udienza;

Si propone

1.- Di conferire incarico all'Avv. Luca Zaia unitamente e congiuntamente all'Avv. Salvatore Leone (*patrocinante nelle Giurisdizioni superiori*) ma con riduzione dei compensi all'unico incarico secondo le vigenti Tabelle di cui al D.M. n° 37/2018 e quantificazione forfettaria per l'incisione sulle fasi di studio ed introduzione della causa, per la costituzione in giudizio, innanzi al CGA Palermo nel ricorso avverso la sentenza TAR Catania n. 3707/2023 nell'ambito del proc. R.G. 460/2020 introdotto ad istanza dei coniugi Greco-Albert con ricorso in appello notificato direttamente al procuratore domiciliatario e da questi trasmesso al Comune con nota pec prot. n. 2087 del 16-01-2024;

2.- Di dare atto che, per i motivi sopra esposti, l'Avv. Luca Zaia unitamente e congiuntamente all'Avv. Salvatore Leone (*patrocinante nelle Giurisdizioni superiori*) quali legali di fiducia vengono muniti del più ampio mandato di rappresentare e difendere il Comune di Lipari nel procedimento in questione, per dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse dell'Ente anche in questo ulteriore grado del giudizio;

3. - Di dare atto che il compenso massimo, forfetario ed onnicomprensivo per il predetto incarico, da considerarsi unico per i due professionisti operati congiuntamente, ammonta ad **€ 2.847,19** (compresa I.V.A, CpA, R.A. e spese vive) e che le condizioni per lo svolgimento dell'opera professionale vengono stabilite e regolamentate dall'allegato disciplinare d'incarico;

4. - di stabilire, altresì, giusta la condizione in premessa, che la somma di **€ 2.847,19** (comprensivi di spese non imponibili, IVA, CpA e R.A.) quale compenso professionale, comprende tutte le voci di spesa **relativamente alle fasi di studio, introduttiva e cautelare della controversia e con riserva di successiva quantificazione delle fasi istruttoria e decisionale del merito della controversia** e che l'accettazione di tali limiti di importo costituisce condizione necessaria e presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione e dell'espletamento dell'incarico, fatte salve le sole eccezioni espressamente richiamate nel disciplinare in caso di esito vittorioso della causa e di soccombenza della parte avversaria.

5. - di dare atto che la spesa necessaria per il conferimento del predetto incarico trova copertura finanziaria, mediante i fondi allocati al **Capitolo 138** del Bilancio Comunale del corrente esercizio;


6. - di dare atto, altresì, che viene riservato ad un successivo provvedimento di carattere gestionale la determinazione dei compensi per le successive ma solo eventuali fasi istruttorie e decisionali del merito il cui espletamento, in concreto, resta sempre legato all'esito della fase cautelare;

7. - di demandare al Dirigente del I° Settore, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 127/97, recepita parzialmente dall'art. 2 della L.R. n. 23/98, la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e discendenti dal presente provvedimento ivi compreso il relativo impegno spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico con il legale ribadendo in ogni caso che occorre provvedere all'affidamento dell'incarico anche al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente all'esito di una eventuale pronuncia di soccombenza in contumacia;

8. - dichiarare la immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione della presente stante la necessità di provvedere tempestivamente alla costituzione in giudizio per l'udienza del prossimo 07/02/2024;

Lipari, il 30/01/2023

per l'istruttoria
dr. Giuseppe Torre



Il proponente
SINDACO
dr. Riccardo GULLO



Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Tablelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: CGA - SICILIA

Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa

Conteggio spese e compensi da liquidare giudizio di appello R.G.N. 44/2024

C.G.A. di Palermo promosso dai Sig.ri Greco Antonino e Albert Ingrid Eva

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, <u>valore minimo</u> :	€ 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, <u>valore minimo</u> :	€ 637,00
Fase cautelare monocratica, <u>valore minimo</u> :	€ 473,00
Compenso tabellare (<u>valori minimi</u>)	€ 2.244,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 2.244,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 89,76
<i>Totale imponibile</i>	€ 2.333,76
IVA 22% su Imponibile	€ 513,43
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	<u>€ 2.847,19</u>



Comune di Lipari

Città Metropolitana di Messina
Eolie, Patrimonio dell'Umanità



Ufficio Contenzioso e Legale

Web: <http://www.comunelipari.gov.it/> – PEC: info@pec.comunelipari.it – Tel.: 0909887.111-
P.zza Mazzini n.1 – 98055 Lipari (ME) – C.F.: 00387830839 – P.I.: 00717150833

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

TRA

Il Comune di Lipari (di seguito: Comune), C.F. 00387830839, in persona della dr. Giuseppe TORRE che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, in qualità di Dirigente f.f. del Primo Settore dell'Ente

ed

gli avv. Luca Zaia unitamente e congiuntamente all'Avv. Salvatore Leone (*patrocinante nelle Giurisdizioni superiori*) del Foro di Messina (di seguito legale), con studio in Lipari c.da Serra 98055 – Lipari – (ME) (Partita I.V.A.)

Premesso che:

- il COMUNE DI LIPARI deve procedere alla costituzione in giudizio, innanzi al CGA Palermo nel ricorso avverso la sentenza TAR Catania n. 3707/2023 nell'ambito del proc. R.G. 460/2020 introdotto ad istanza di Greco-Albert per l'opposizione a provvedimenti di repressione edilizio-urbanistica emessi dal Comune di Lipari;

- con deliberazione G.M. n°..... del si è provveduto all'individuazione e nomina del legale cui affidare l'incarico della difesa, all'autorizzazione dell'impegno della spesa ed all'approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

1) L'incarico ha per oggetto la difesa del Comune di Lipari nel giudizio instaurato innanzi al CGA Palermo nel ricorso avverso la sentenza TAR Catania n. 3707/2023 nell'ambito del proc. R.G. 460/2020 introdotto ad istanza di Greco-Albert per l'opposizione a provvedimenti di repressione edilizio-urbanistica emessi dal Comune di Lipari. L'incarico è conferito per un solo grado di giudizio. Per eventuali ulteriori gradi della procedura il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

2) Il corrispettivo che il Comune corrisponderà al professionista è pari ad € 2.847,19 (comprensivi di spese non imponibili, oltre IVA, CpA e R.A. come ta babella allegata al provvedimento di incarico) quale compenso professionale, comprende tutte le voci di spesa relativamente alle soli fasi di studio, introduttiva e cautelare della controversia e con riserva di successiva quantificazione delle fasi istruttoria e decisionale del merito della controversia, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata

dal giudice. Eventuali ulteriori somme, saranno impegnate successivamente a richiesta del legale incaricato e dietro verifica e quantificazione delle stesse.

3) Il Comune corrisponderà il compenso per fasi, in seguito alla stipula della seguente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, e previa presentazione di fattura elettronica per gli compresa nell'importo di cui al superiore punto 2).

4) Le parti si danno reciprocamente atto che il compenso così determinato discende direttamente dall'applicazione dei criteri di cui al D.M. n° 55/2014 nel testo oggi modificato dal D.M. n° 37/2018 con applicazione di uno scaglione di riferimento parzialmente derogatorio e più vantaggioso per l'Ente rispetto a quello indicato dall'art. 21, comma 7, del citato D.M. n° 55/2014 e ciò, anche in relazione alla valutazione circa la complessità intrinseca della questione;

5) Si danno atto, le stesse parti, che la determinazione dei compensi per le successive, ma solo eventuali, fasi istruttorie e decisionali del merito il cui espletamento, va corrisposto sempre in applicazione dei medesimi parametri e criteri concordati per le precedenti fasi del medesimo giudizio;

6) Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

7) Il legale si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

8) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale condanna alle spese di lite, il legale nominato dovrà procedere, senza alcun onere per questo Ente, a recuperare presso la parte soccombente le spettanze liquidate.

In tal caso, le somme recuperate alla controparte soccombente, al netto di quelle relative all'esecuzione del provvedimento giudiziale, verranno ripartite a metà fra l'Ente ed il legale incaricato.

9) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela ed affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti, in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva

l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti dei minimi tariffari e comunque dell'importo fissato al precedente punto 2).

12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare il legale incaricato consegna al Comune copia della polizza per la responsabilità professionale n. _____ in data con la Compagnia di Assicurazioni _____) Agenzia di _____ dell'importo di Euro _____. Il legale si impegna a comunicare al Comune eventuali variazioni di importo assicurato o del nominativo della compagnia assicuratrice che copre il rischio per la responsabilità professionale.

15) Il Comune, ai sensi della normativa vigente, informa il legale – il quale ne prende atto – che tratterà i dati personali contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, concernenti il presente procedimento, sia con modalità informatiche che su supporto cartaceo.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.4.1986 n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Per il Comune di Lipari

il Professionista Incaricato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Conferimento incarico legale per la costituzione del Comune di Lipari innanzi al CGA Palermo nel giudizio di appello introdotto ad istanza di Greco-Albert avverso la sentenza TAR Catania n. 3707/2023 nell'ambito del proc. R.G. 460/2020

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n° 267/2000 e art. 12 L.R. n°30/2000


Settore	Ufficio Contenzioso e Legale	Servizio	
Ufficio			

per la regolarità tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE

Lipari, li 30 GEN. 2024

Il Dirigente dell'Ufficio Contenzioso e Legale
Segretario Generale
dr. Giuseppe TORRE



SETTORE SECONDO "ECONOMIA E FINANZE"

per la regolarità contabile si esprime parere

FAVOREVOLE

Lipari, li 30 GEN. 2024

Il Dirigente del 2° Settore
dr. Carmelo CALABRESE



IL SEGRETARIO GENERALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lett. C) del R.U.O.S esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, li 30 GEN. 2024

Il Segretario Generale
dr. Giuseppe TORRE



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

L'Assessore Anziano

Il Sindaco
dr. Riccardo GULLO

Il Vice Segretario Generale
dr. Francesco SUBBA

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale
dal _____ al _____
col n° ____ del Reg. pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

Sig. _____

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 DIC 1991, n. 44:

[] è stata affissa all'Albo Pretorio il _____ per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.1 comma1):

[] con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari art. 4, comma 3 e 4 della L.R. n°23/97

Dalla Residenza Municipale,

Il Segretario Generale
dr. Giuseppe TORRE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) [] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- b) perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale,

Il Vice Segretario
dr. Francesco SUBBA

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione agli Uffici:

Lì _____

Il Responsabile del Servizio
